



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

CIRCOLARE n. 36

Roma, 8 marzo 2005

Prot. N. 473 /DIP/U04

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2005/2006 –
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Come è noto alle SS.LL., la definizione e l'assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituisce adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico. Ciò premesso e con riferimento all'anno 2005/06, codesti Uffici e i dipendenti CSA procederanno, con la massima sollecitudine, alla suddetta incombenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della presente circolare e tenendo conto, in particolare, delle innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 contenente norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, nonché di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

Le SS.LL. potranno rilevare i dati e gli elementi occorrenti per dare avvio alle procedure di determinazione degli organici relativi ai vari gradi di istruzione dall'allegato schema di Decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni in ordine ai criteri di rilevazione e quantificazione delle dotazioni organiche, alla consistenza delle stesse a livello nazionale e regionale, alla loro ripartizione in ambito provinciale e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

per fasce di scolarità. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni del testo, che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte del citato Dicastero dell'Economia.

Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto il "Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni", della C.M. n. 37 del 24 marzo 2004 concernente la trasmissione del D.I. relativo agli organici dell'a.s. 2004/2005 e della C.M. n. 90 del 30 dicembre 2004 in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2005/2006.

In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base degli assetti delle scuole, della consistenza delle rispettive platee scolastiche, nonché dei criteri fissati dalle norme vigenti, alle quali si è fatto richiamo nel suddetto schema di Decreto interministeriale.

Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in caso di necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità.

Le dotazioni organiche per l'anno scolastico 2005/2006 sono state determinate in attuazione di quanto previsto dalla surrichiamato legge 30 dicembre 2004, n.311 (finanziaria 2005), che all'art. 1, comma 127, così recita: " per l'anno scolastico 2005/2006 la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004/2005 ".

In effetti la citata legge finanziaria, a di là del limite sopra menzionato, non fissa altre misure di contenimento.

In dipendenza di ciò e fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, si è proceduto alla quantificazione e alla ripartizione delle dotazioni tra i vari gradi di istruzione tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell' a.s. 2004/2005, dell'entità previsionale della popolazione scolastica riferita all'anno 2005/06, dell'andamento delle serie storiche della scolarità



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell'art.1, comma 1, della suddetta bozza di decreto. Tanto anche col puntuale riscontro degli elementi e dei dati forniti in via definitiva dalle SS.LL. .

Con specifico riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l'incidenza del previsto decremento della popolazione scolastica.

Le dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di Decreto, facenti parte integrante dello stesso.

Giova precisare che nessuna modifica è stata apportata alla specifica normativa che presiede alla determinazione delle classi e dei posti (D.M. 331/98, avente ad oggetto “ la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e D.M. 141/99 riguardante le classi che accolgono alunni disabili).

In tale ottica continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai decreti interministeriali relativi agli organici del personale docente n. 131/2002 e n.57/2004 e, in particolare, quelle relative alla costituzione delle prime classi delle sezioni staccate, scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso con un numero di alunni non inferiore a 20, nonché alla possibilità di formare classi iniziali articolate e accorpate, col concorso di alcune condizioni, le classi di passaggio e quelle terminali.

Per l'istruzione secondaria, ai sensi dall'art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre previste con un orario di insegnamento inferiore; precisazioni e indicazioni più puntuali al riguardo sono fornite nel paragrafo relativo all'istruzione secondaria di I e II grado.

Per i posti di sostegno, stante la prescrizione della citata legge finanziaria n. 311/2004, rimane, altresì, confermata la dotazione fissata nel decorso anno scolastico, sia in termini di organico di diritto, che di quota di organico aggiuntiva.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla tabella B1, allegata al testo del richiamato schema di decreto, relativa al numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

L'assegnazione dei posti è stata effettuata anche tenendo a riferimento i dati comunicati da codesti Uffici.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL. cureranno personalmente, con la diretta collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, l'organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all'importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche e della necessaria esperienza.

Premesso che le istituzioni scolastiche, sulla base delle attuali procedure, provvedono a trasmettere al Sistema informativo i dati necessari per la determinazione degli organici in termini di alunni e classi, si ribadisce l'esigenza che tali dati siano opportunamente esaminati, verificati e validati dalle SS.LL..

Le SS.LL. medesime, pertanto, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei CSA, una volta effettuati i necessari controlli, anche attraverso incontri con i dirigenti scolastici, sulla base delle serie storiche relative all'andamento della scolarità degli ultimi anni, nonché del decremento delle classi determinatosi in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, provvederanno ad apportare le eventuali variazioni e a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive, con particolare riguardo alle modifiche del numero delle sezioni e delle classi.

Circa i criteri di definizione degli organici, nel far presente che rimangono sostanzialmente confermati quelli utilizzati per la formazione delle classi e dei posti del corrente anno scolastico, si richiama quanto stabilito:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

- dal Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002;
- dal Decreto interministeriale n. 57/2004 concernente le dotazioni organiche dell'anno scolastico 2003/2004;
- dal Decreto interministeriale relativo all'anno scolastico 2004/2005;
- dall'allegato schema di Decreto interministeriale;
- dalla citata legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

Scuola dell'infanzia

Tenuto conto che gli orari annuali di funzionamento, previsti dal D.L.vo n.59/04, sono compresi tra un minimo di 875 e un massimo 1.700 ore, e corrispondono alle quantità orarie previste dalla previgente normativa, le sezioni e i posti continueranno ad essere costituiti secondo i criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l'anno scolastico 2004/2005.

Questa Amministrazione, al fine di soddisfare le aspettative delle famiglie e ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nonché di consentire l'attivazione degli anticipi, sta da tempo operando in funzione della generalizzazione del servizio prevista dalla legge 53/03. In tale ottica sono stati recepiti nell'organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico, compresi i 408 posti istituiti con nota del 3 novembre 2004 anche ai fini della sperimentazione degli anticipi e, pertanto, finanziati dalla legge n.53/03 (tab. A1).

Nella considerazione che la legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) all'art. 1, comma 130, ha previsto un apposito stanziamento destinato, tra l'altro, “ all'anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia”, questo Ufficio ha riservato una parte delle citate risorse all'incremento di 410 posti ripartiti in ambito regionale come da suddetta tabella A1 allegata al citato Decreto interministeriale.

Per quanto riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30 dicembre 2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

ha confermato, anche per l'a.s. 2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006.

Resta inteso che la frequenza sarà consentita qualora ricorrano le condizioni previste dalla medesima circolare. Quanto alla sperimentazione di nuove figure professionali e modalità organizzative la stessa resta subordinata agli esiti della fase negoziale attivata presso l'ARAN e tuttora in corso.

Scuola primaria

Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.

Fermo restando che le famiglie all'atto della iscrizione hanno avuto la possibilità di optare tra le varie opportunità offerte dalla riforma (le 27 ore obbligatorie; le 27 ore intergrate da 3 ore opzionali facoltative, nonché dal tempo eventualmente dedicato alla mensa), si conferma, anche per il prossimo anno scolastico, che le consistenze di organico rimangono definite, in maniera generalizzata, sulla base di 30 ore settimanali per classe, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e tre ore opzionali facoltative.

Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trova ancora applicazione la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria (in particolare il D.M. n.331/98 e il D.M. 141/99).

Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali.

Per quel che concerne il "tempo pieno", comprensivo della mensa, fermo restando il limite posto dalla legge finanziaria 2005, vale a dire che le dotazioni organiche dell'anno 2005/2006 non possono superare quelle dell'anno 2004/2005, eventuali incrementi di posti per le stesse finalità,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti, ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n.59/04, solo nell'ambito delle complessive consistenze di organico del personale docente assegnate a livello regionale.

E' appena il caso di evidenziare che è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

Il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato della lingua straniera, quantificato in organico di diritto, è riportato nei complessivi posti indicati nella tabella B) allegata allo schema di decreto interministeriale.

Anche per l'insegnamento della lingua straniera, con specifico riguardo all'individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l'anno scolastico in corso indicati nelle C.M. N.37/04.

Premesso che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, nelle classi successive si proseguirà nello studio della lingua praticata nell'anno scolastico 2004/2005 (anche diversa dall'inglese).

Si rammenta che l'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che l'insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell'organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti.

In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l'esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento.

Con riferimento, poi, alla previsione del citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria 2005, relativo all'assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, si precisa che tale adempimento si renderà possibile solo allorché saranno stati espletati i corsi di formazione linguistica previsti dalla medesima legge finanziaria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Istruzione secondaria di I grado

Com'è noto, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n.53/03 e al decreto legislativo n.59/04, l'attuazione della riforma nella scuola secondaria di I grado deve avvenire in maniera graduale. Nel prossimo anno scolastico saranno, pertanto, coinvolte oltre alle prime classi, che già nell'anno in corso stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le terze classi, invece, continueranno a funzionare in base al previgente ordinamento.

Le famiglie degli alunni delle prime due classi potranno, pertanto, optare tra le varie articolazioni orarie settimanali desumibili dal decreto legislativo n. 59/04 (orario obbligatorio 27 ore; orario opzionale facoltativo 6 ore; tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa mediamente sino a 7 ore) .

Anche per l'anno 2005-2006, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo in questione, restano confermati, per le tre classi del corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

Per quel che riguarda il “tempo prolungato”, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 59/04, valgono le precisazioni fornite per la scuola primaria, nel senso che saranno possibili incrementi di posti solo nel limite delle risorse di organico complessivamente assegnate ad ogni ufficio regionale.

In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria, è consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

Nell'attuale regime transitorio le Indicazioni nazionali allegate al più volte citato decreto legislativo n.59/04 trovano attuazione, per talune discipline, entro i limiti e le soluzioni di seguito indicate:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

a) Lingue comunitarie

È opportuno premettere che l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime due classi del corso e non anche le terze alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.

In sede di determinazione dell'organico di diritto, e fino all'entrata a regime della riforma, prevista per l'a.s. 2006/2007, si terrà conto, come nel decorso anno, della sola lingua straniera autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate ai sensi del DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera.

Da quanto sopra deriva che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), si rinvia a quanto precisato sullo specifico argomento dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004.

Affinché questo Ministero possa disporre di un quadro certo delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi anche dell'ora facoltativa, le SS.LL. inviteranno le istituzioni scolastiche a trasmettere i relativi dati al Sistema informativo, utilizzando la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto del corrente anno scolastico.

Inoltre le SS.LL. seguiranno direttamente detta rilevazione accertandosi che la stessa venga effettuata con la dovuta precisione e puntualità.

Nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, verranno diramate disposizioni in merito alla copertura delle ore legate allo studio della seconda lingua comunitaria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

b) Educazione tecnica

Come per il corrente anno scolastico e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'art.14 comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all'informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un'area della tecnologia.

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n.124/1999, ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell'offerta formativa, nell'ambito delle consistenze dell'organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio.

Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, nel confermare per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti secondo la normativa previgente, si ravvisa l'opportunità che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi già attivati negli anni precedenti.

Si precisa infine che lo schema di Decreto interministeriale, più volte citato, conferma, per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento. Tale riconduzione avverrà dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura, attraverso l'utilizzo degli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

spezzoni residui presenti nella scuola complessivamente intesa (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

Istruzione secondaria di II grado

Anche per la scuola secondaria di II grado, ai fini della determinazione delle classi e dei posti si richiamano le disposizioni di cui al D.M. n.331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. n.141/99 relativo alle classi con la presenza di alunni disabili.

Per la definizione dell'organico si confermano, altresì, le previsioni introdotte dai Decreti Interministeriali n.131/2002 e n. 57/2004 e dal D.I. relativo alla determinazione degli organici dell'anno scolastico 2004/2005; norme che si riferiscono in particolare:

- Alla riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione che va limitata alle sole classi di concorso individuate nell'anno scolastico 2003/2004 e confermate nell'anno scolastico 2004/2005.

Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all'avvenuto completamento sino a 18 ore dell'orario delle cattedre interne.

I posti acquisiti al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

- Alla costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, in presenza di almeno 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell'11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
- All'accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura di non frazionare il gruppo classe.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

- Alla costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio, prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni, deve essere effettuata tenendo conto dell'esigenza della piena utilizzazione del personale in servizio nella istituzione scolastica.

Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di studenti tendenzialmente vicino a 20.

Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Si ritiene infine di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

Educazione degli adulti

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, si precisa che le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2004/2005. Eventuali ed eccezionali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò anche in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze attuali, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

Verifiche e monitoraggio

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio sia delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto, sia delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to *Pasquale Capò*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento -Ufficio 4

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4